



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 80 DEL 21 AGOSTO 2020**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Evento internazionale della 726° Perdonanza Celestiniana a L'Aquila

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Cost.;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito con Legge n. 74 del 14.07.2020 e, in particolare:

- l'articolo 1 comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;
- l'art.1 comma 16, il quale, tra l'altro, dispone che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il DPCM 11 giugno 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”* che, analogamente, all'articolo 1 comma 1 del DPCM 17 maggio 2020, dispone che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi e che detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 allo stesso DPCM;

VISTE le *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”* approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nelle varie sedute di maggio 2020 e giugno 2020 con il supporto tecnico degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, recanti l'aggiornamento, l'integrazione e/o l'adozione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività ivi contemplate;

VISTO il DPCM 14 luglio 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020 recante nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che all'art. 1, comma 1 dispone che *“Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi accessibili al pubblico...e comunque in tutte le occasioni in cui non*

sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza...” e, al comma 2 che è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630 del Capo del Dipartimento della Protezione civile;

DATO ATTO che il precitato DPCM del 7 agosto 2020, all’art. 1, comma 6 prevede espressamente che: *“...gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto...Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei proticolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 1...Le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi...;*

ATTESO che dal 23 al 30 agosto 2020 è in programma lo svolgimento della 726° Perdonanza Celestiniana a L’Aquila, manifestazione di notevole interesse religioso e turistico particolarmente sentita nella regione Abruzzo;

VISTO il “Piano Operativo gestionale – Emergenza COVID-19” in data 19 agosto 2020 - siccome redatto dal Safety e security manager del Comune di L’Aquila – ove sono dettagliatamente riportate le misure di prevenzione e protezione ed i protocolli anti-contagio adottati, nnchè le misure organizzative e le modalità di accesso ai luoghi sede della manifestazione e l’organizzazione dei posti a sedere e degli artisti ;

RITENUTO che dette misure siano coerenti con la normativa vigente e garantiscano una adeguata prevenzione e protezione del contagio da COVID-19;

VISTO il Report 14 di monitoraggio della fase 2 per la regione Abruzzo – elaborato dalla Cabina di regia Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità ed aggiornato al 18 agosto con i dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30 aprile 2020 relativi alla settimana dal 10-16 agosto 2020 dal quale si evince che, al livello nazionale, il numero di nuovi casi di infezione rimane nel complesso contenuto ma con una tendenza all’aumento da tre settimane;

ATTESO che il predetto report ribadisce che *“rimane fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale sulla incertezza della situazione epidemiologica e sull’importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale, l’uso delle mascherine e il distanziamento fisico”;*

CONSIDERATO che, alla luce del predetto Report, nel rispetto di tutte le misure di protezione e prevenzione previste, allo stato la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la valutazione positiva del “Piano Operativo gestionale – Emergenza COVID-19” in data 19 agosto

2020 - siccome redatto dal Safety e security manager del Comune di L'Aquila – relativo allo svolgimento della 726° Perdonanza Celestiniana a L'Aquila prevista dal 23 al 30 agosto 2020;

VALUTATO pertanto, di poter procedere, alla presa d'atto “Piano Operativo gestionale – Emergenza COVID-19” in data 19 agosto 2020 - siccome redatto dal Safety e security manager del Comune di L'Aquila – relativo allo svolgimento della 726° Perdonanza Celestiniana a L'Aquila prevista dal 23 al 30 agosto 2020 (Allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto);

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. che, in attuazione dell'art. 1, comma 6, lett. n) del DPCM 7 agosto 2020, è approvato l'**Allegato 1)** “Piano Operativo gestionale – Emergenza COVID-19” in data 19 agosto 2020 - siccome redatto dal Safety e security manager del Comune di L'Aquila – relativo allo svolgimento della 726° Perdonanza Celestiniana a L'Aquila prevista dal 23 al 30 agosto 2020, che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;
2. che, ferma restando l'attuale curva epidemiologica regionale, è anticipata al 23 agosto 2020 l'attuazione dell'art. 1, comma 6, lettera n) del DPCM 7 agosto 2020, consentendo, da tale data e su responsabilità del Comune di L'Aquila e del Comitato Organizzatore, la partecipazione del pubblico, nelle date del 23, 25 e 30 agosto 2020, in aree che non superino il numero massimo di 1000 spettatori con posti a sedere pre-assegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;
3. che la presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria;
4. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
5. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Direttore Generale della Regione Abruzzo

Dott.ssa Barbara Morgante



Il Direttore del Dipartimento Salute

Claudio D'Amario

(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Marco Marsilio

(firmato digitalmente)